

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1636)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno

(MANCINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1974

Integrazione dei fondi di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853,  
per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per  
il Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto l'impegno per il Mezzogiorno rappresenta un punto fermo negli obiettivi che il Governo intende perseguire a breve e a medio periodo.

E ciò non solo perchè una più decisa e concreta azione pubblica nel Sud rappresenta una qualificata linea di politica sociale ed un efficace strumento congiunturale, ma anche e soprattutto perchè l'acceleramento del processo di sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno condiziona in maniera determinante la crescita civile e democratica di quelle popolazioni e quindi dell'intera Nazione.

A questo scopo si rende necessario ed indilazionabile accelerare la spesa pubblica per la realizzazione delle infrastrutture sociali e

di nuovi investimenti pubblici e privati che consentano quella ripresa delle attività produttive nei vari settori (industria, agricoltura e servizi) indispensabili per accrescere la occupazione e frenare l'inquietante fenomeno migratorio.

In attesa del varo di un ampio ed organico programma di intervento nel Mezzogiorno per il periodo 1976-1980, si rende quindi indifferibile la rapida approvazione di una legge ponte di finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno che consenta il necessario raccordo tra gli interventi avviati con la legge 6 ottobre 1971, n. 853, e quelli previsti dal programma sopraindicato.

Questi fondi dovranno essere destinati ad interventi già avviati nei vari settori, specie

in agricoltura e nelle infrastrutture civili, nonché alla attuazione di alcuni nuovi progetti individuati, con criteri di rigorosa selettività, d'intesa con le Regioni, progetti che oltre a garantire ed accrescere il livello della occupazione della manodopera, tenderanno ad evitare la dispersione e polverizzazione dei mezzi finanziari disponibili.

In questo quadro saranno tenute in particolare evidenza:

a) l'esigenza di proseguire l'attuazione dei progetti speciali più impegnativi tra i quali quelli riguardanti gli schemi idrici intersettoriali, le grandi infrastrutture industriali e la zootecnica;

b) le opere infrastrutturali per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei industriali, con priorità per quelle connesse con la contrattazione programmatica;

c) le opere di irrigazione necessarie per la rapida utilizzazione delle risorse idriche già accumulate e disponibili;

d) il programma speciale di interventi per fognature e impianti di depurazione e di reti esterne ed interne di acquedotti;

e) l'integrazione di interventi aggiuntivi nei settori di particolare interesse sociale, tra i quali quelli degli ospedali e delle opere civili nelle zone di particolare depressione.

E ciò tenendo conto dei maggiori costi delle opere già finanziate derivanti dalla lievitazione dei costi delle materie prime, della mano d'opera e così via.

L'articolo 1 del disegno di legge prevede, pertanto, l'attribuzione a favore della Cassa per il Mezzogiorno di un ulteriore stanziamento di lire 1.000 miliardi ad integrazione dell'apporto di lire 3.125 miliardi autorizzato dall'articolo 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Ovviamente tale ulteriore apporto è comprensivo della quota destinata alle spese indicate nell'ultima alinea del primo comma dello stesso articolo 17 ed è da considerarsi al netto delle quote di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 8 aprile 1969, numero 160.

L'articolo 2 del disegno di legge disciplina le fonti di reperimento della somma di 1.000 miliardi di lire e a tal fine viene considerata la possibilità sia di versamenti da parte dello Stato, sia di assunzione da parte della Cassa per il Mezzogiorno di prestiti all'estero, il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato.

Per la prima forma di reperimento è prevista l'autorizzazione al Ministro del tesoro ad effettuare, negli anni 1974 e 1975, operazioni di ricorso al mercato finanziario; per la seconda, relativa alla assunzione di prestiti esteri, è prevista l'autorizzazione alla « Cassa » da parte del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, e l'emanazione di un decreto da parte dello stesso Ministro, per la regolamentazione delle relative condizioni e modalità.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'apporto in favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975, autorizzato dall'articolo 17, primo comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, è elevato da lire 3.125 miliardi a lire 4.125 miliardi.

La somma aggiuntiva di lire 1.000 miliardi viene portata in aumento delle quote relative agli anni 1974 e 1975, di cui al secondo comma dell'articolo 17 della citata legge 6 ottobre 1971, n. 853, in ragione, rispettivamente, di lire 400 miliardi e lire 600 miliardi.

#### Art. 2.

Al conferimento della somma aggiuntiva di lire 1.000 miliardi di cui al precedente articolo, si provvederà, alternativamente o promiscuamente, con versamenti da parte dello Stato o con assunzione diretta da parte della Cassa per il Mezzogiorno di prestiti all'estero, il cui onere, per capitale ed interessi, sarà assunto a carico del bilancio dello Stato.

Ai fini dei versamenti diretti da parte dello Stato si provvede con operazioni di ricorso al mercato finanziario che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli anni 1974 e 1975, secondo le norme di cui al quarto comma dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, autorizzerà la Cassa per il Mezzogiorno ad assumere i prestiti all'estero, fissando con propri decreti le relative condizioni e modalità. Il controvalore in lire dei prestiti contratti sarà portato a scomputo del conferimento aggiuntivo di cui alla presente legge. Ai fini dell'assunzione a carico del bilancio dello Stato dell'onere dei prestiti contratti all'estero dalla Cassa per il Mezzogiorno, le relative rate di ammortamento per capitale ed interessi saranno iscritte in appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli anni finanziari 1974 e 1975, le occorrenti variazioni di bilancio.